



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Approvato con D.C.C. n. 26 del 26/03/2008
Modificato con D.C.C. n. 39 del 15/04/2010
D.C.C. n. 36 del 22/06/2015
D.C.C. n. 10 del 21/04/2016
D.C.C. n. 12 del 28/03/2017
D.C.C. n. 16 del 11/03/2019
D.C.C. n. 4 del 29/01/2020



TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Foligno, conformemente ai principi contenuti nelle vigenti disposizioni di legge ed in particolare nel capo II del Decreto legislativo 15 Novembre 1993 n. 507.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:
 - "concessione" o "autorizzazione", il provvedimento amministrativo, discrezionale e con effetti bilaterali mediante il quale il Comune costituisce in capo a terzi diritti, di natura reale o personale, su beni pubblici al fine di consentire un uso eccezionale del bene facente parte del patrimonio demaniale o indisponibile dell'Ente, indipendentemente dalla durata temporale dei predetti diritti;
 - "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività o alla loro destinazione;
 - "area pubblica", "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati (esclusi in ogni caso i fabbricati), nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Art. 3 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa:
 - le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelle soprastanti e sottostanti il predetto suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - le occupazioni realizzate su tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini previsti per legge;
 - le occupazioni effettuate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, individuato in base alle disposizioni del vigente Codice della Strada.



Art. 4 - Esclusioni dalla tassa

1. Restano escluse dal campo applicativo della tassa le aree appartenenti al demanio statale e quelle appartenenti al patrimonio disponibile dei comuni e delle province.
2. La tassa non è dovuta per le aree e gli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile delle regioni sulle quali tali enti applicano un analogo tributo che, in forza dell'art. 5 della legge 16 maggio 1970 n. 281, viene commisurato sulle tariffe previste dal D.lgs 507/93 per la TOSAP provinciale.
3. Sono altresì escluse dal presupposto impositivo i balconi, le verande, i bow windows, gli archi e i cavalcavia utilizzati a sostegno o per comunicazione di edifici che si fronteggiano, gradini di accesso agli edifici, imposte e porte che si aprono sulla strada e i simili infissi di carattere stabile.

Art. 5 - Soggetti attivi e soggetti passivi

1. La tassa è dovuta al Comune di Foligno il quale, secondo quanto disposto dall'art. 43 del d.Lgs n. 507/93, ai fini dell'applicazione della tassa appartiene alla III classe.
2. Soggetti passivi sono i titolari dell'atto di concessione o di autorizzazione, o, in mancanza, gli occupanti di fatto, anche abusivi, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 6 - Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, il territorio del Comune di Foligno è classificato in due categorie:
 - Categoria I: Zona A del PRG centro storico (come da allegato A);
 - Categoria II: Restante territorio comunale;



TITOLO II - CRITERI APPLICATIVI E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 7 - Occupazioni permanenti e temporanee - Criteri di distinzione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in:
 - permanenti: sono le occupazioni che hanno carattere stabile e vengono effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti;
 - temporanee: sono le occupazioni che hanno durata inferiore all'anno.
2. Ai soli fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, anche se la durata complessiva dell'occupazione è uguale o superiore all'anno, sono considerate occupazioni temporanee alle quali va applicata la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario maggiorata del 20%.

Art. 8 - Computo della superficie imponibile

1. Il computo della superficie imponibile deve essere desumibile dal provvedimento concessorio che contiene tutti gli elementi che contraddistinguono l'occupazione.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

Art. 9 - Determinazione della tassa - Criteri generali

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali e deve essere corrisposta secondo le modalità ed i termini previsti per legge nonché in base alle tariffe deliberate dal Comune.
2. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.
3. Non si provvede alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.



Art. 10 - Esenzioni

1. Sono esonerate, dall'applicazione della tassa, tutte le occupazioni disciplinate dall'art. 49 del D.Lgs n. 507/93.
2. E' inoltre prevista l'esenzione per le seguenti occupazioni:
 - a. occupazioni effettuate con i passi carrabili;
 - b. occupazioni temporanee e permanenti con tende o simili, fisse o retrattili;
 - c. occupazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 1 della legge 449 del 27/12/1997;
 - d. occupazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26/09/1997;
 - e. occupazioni di spazi ed aree pubbliche, realizzate da esercizi commerciali ed artigianali, situate in zone precluse al traffico a causa della svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;
 - f. occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - g. le occupazioni realizzate per promuovere manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - h. occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al Decreto Legislativo 04 dicembre 1997, n. 460 esclusivamente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
 - i. le occupazioni realizzate dall'Ente Autonomo Giostra della Quintana o dai Rioni soci dell'Ente stesso per lo svolgimento di manifestazioni connesse alla loro attività istituzionale e tradizionale.
3. Sono esenti dal pagamento della tassa gli accessi carrabili, gli scivoli, le rampe ed altri manufatti destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 11 - Determinazione della tassa per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta per l'effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dall'articolo 45 del D.Lgs n. 507/93. Le misure di cui al predetto articolo costituiscono il limite di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria.
3. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.
4. In ogni caso, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D.Lgs n. 507/93, i tempi di occupazione e le relative misure di riferimento vengono stabiliti come di seguito specificato:
 - occupazioni di durata fino a 12 ore: riduzione della tariffa del 20%;
 - occupazioni di durata oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera;
 - occupazioni di durata fino a 14 giorni: tariffa intera;
 - occupazioni di durata oltre 14 giorni: riduzione della tariffa del 50%;



5. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni:
 - per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa applicata viene ridotta ad 1/3;
 - per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe sono ridotte al 50%;
 - le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte nella misura dell'80%;
 - le tariffe per le occupazioni temporanee destinate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono ridotte nella misura dell'50%;
 - le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%;
 - le tariffe per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive sono ridotte dell'80%.
6. Allo scopo di favorire il rilancio ed il potenziamento delle attività economiche localizzate nei centri storici della città e delle frazioni, sono previste delle agevolazioni/riduzioni dal pagamento della Tassa per le occupazioni del suolo pubblico effettuate dalle attività economiche nei centri storici. Con atto della Giunta comunale saranno definite le modalità specifiche per l'applicazione di dette agevolazioni/riduzioni.

Art. 12 - Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo

1. Per le occupazioni temporanee con cavi, condutture e impianti posti nel sottosuolo o nel soprassuolo comunale, la tassa viene determinata in misura forfettaria in base alle tariffe minime e massime previste dall'art. 47 comma 5 del D.Lgs n. 507/93.
2. Per le occupazioni di cui al comma 1 del presente articolo fino ad un chilometro lineare e di durata fino a 30 giorni si applica la tariffa ordinaria determinata dal Comune secondo i limiti minimi e massimi previsti dall'art. 47 comma 5 del D.Lgs n. 507/93;
3. Per le occupazioni con cavi, condutture e impianti posti nel sottosuolo o nel soprassuolo comunale fino ad un chilometro lineare la tariffa ordinaria è maggiorata nelle seguenti misure in relazione alla durata dell'occupazione:
 - a. 30%: se la durata è superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni;
 - b. 50%: se la durata è superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni;
 - c. 100%: se la durata è superiore a 180 giorni.
4. Per le occupazioni con cavi, condutture e impianti posti nel sottosuolo o nel soprassuolo comunale di oltre un chilometro lineare la tariffa ordinaria è maggiorata del 50% ed è inoltre maggiorata nelle seguenti misure in relazione alla durata dell'occupazione:
 - a. 30%: se la durata è superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni;
 - b. 50%: se la durata è superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni;



- c. 100%: se la durata è superiore a 180 giorni.

Art. 13 - Convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o per quelle che abbiano carattere ricorrente, la riscossione del tributo avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
2. All'atto del rilascio della concessione, il Comune invita il contribuente a sottoscrivere un documento quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione.
3. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione o a rate, come disciplinato dall'art. 19 del presente regolamento, e non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione non abbia avuto luogo o abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Art. 14 - Determinazione della tassa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. La tassa non è frazionabile anche se l'occupazione ha inizio o termina nel corso dell'anno o si realizza in via non continuativa.
2. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 46, 47, 48 del D.Lgs n. 507/93. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono il limite di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria.
3. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.
4. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa applicata viene ridotta ad 1/3.
5. Per le aree su cui il Comune riscuote il canone di concessione non ricognitorio la tassa per l'occupazione permanente è ridotta del 90%.

Art. 15 - Occupazioni realizzate con distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 48 del D.Lgs n. 507/93.
2. La tariffa ordinaria va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.



3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui ai commi precedenti è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, sono soggetti alla tassa di occupazione permanente secondo i criteri previsti dall'art. 14 del presente regolamento.

Art. 16 - Occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai medesimi servizi, si applicano gli stessi criteri previsti per la determinazione forfettaria del canone come previsto dalla legge 23/12/1999 n. 488.
2. La misura della tassa è quindi determinata in base al numero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione del pubblico servizio.
3. In base a quanto prescritto dal comma 1 della legge 23/12/99 n. 488, la tariffa dovuta è pari ad € 0,65 per ogni utenza.
4. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a € 516,46.
5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.
6. Il Comune può prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
7. Le tariffe stabilite dalla legge n. 488 del 23/12/1999 sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.



TITOLO III - ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

Capo I - Adempimenti per le occupazioni temporanee del suolo pubblico

Art. 17 - Richiesta di occupazione temporanea

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche con le attività oggetto del Regolamento comunale per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche da parte degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali, produttive e in occasione di eventi e manifestazioni, deve presentare apposita domanda in bollo, a mezzo PEC, all'indirizzo suap.comune.foligno@postacert.umbria.it, o attraverso il servizio postale, ovvero direttamente allo Sportello Unico Integrato del Comune. Per le fattispecie diverse di cui al punto precedente, il soggetto che intende occupare il suolo pubblico deve presentare apposita domanda in bollo, a mezzo PEC all'indirizzo comune.foligno@postacert.umbria.it, o attraverso il servizio postale, o allo Sportello Unico Integrato del Comune, ovvero direttamente all'Ufficio competente per l'adozione del provvedimento di concessione del suolo pubblico e specificatamente:
 - All'Area Polizia municipale per i cantieri privati;
 - All'Area Cultura, Formazione e Sport per le manifestazioni di carattere culturale e per le manifestazioni sportive;
 - All'Area lavori pubblici e Area Governo del Territorio per i cantieri pubblici di loro competenza;
 - All'Area Sviluppo Economico, per iniziative e/o manifestazioni pubbliche o private di carattere economico, commerciale o turistico, nonché per la collocazione di impianti pubblicitari;
 - Alle altre Aree per iniziative promosse o patrocinate che interessano lo spazio pubblico di uso pubblico.

Per la concessione di spazi che interessino Piazza della Repubblica, va in ogni caso acquisito preventivamente il parere della Giunta Comunale.

2. La richiesta deve essere inoltrata almeno 20 giorni prima della data prefissata per l'occupazione.
3. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune e deve contenere:
 - a. nel caso il richiedente sia persona fisica, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale;
 - b. nel caso il richiedente sia persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante;
 - c. l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;



- d. l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area, l'indicazione degli eventuali estremi delle concessioni o autorizzazioni rilasciate da altri Uffici Comunali;
 - e. la durata della occupazione;
 - f. la dichiarazione che il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente regolamento, nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - g. la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante.
4. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera da realizzare.
 5. L'Amministrazione comunale potrà richiedere, inoltre, un deposito cauzionale nella misura prevista dai regolamenti o che sarà stabilita dal competente ufficio.
 6. Se l'occupazione riguarderà casi particolari, l'Amministrazione potrà richiedere atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Art. 18 - Occupazione d'urgenza

1. Nei casi di emergenza, l'occupazione può essere effettuata purché l'interessato:
 - comunichi immediatamente al competente Ufficio Comunale, a mezzo fax o telegramma, l'avvenuta occupazione e le motivazioni della stessa;
 - inoltri, entro il giorno successivo, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione.
2. Nel caso in cui l'occupazione incida sulla circolazione stradale, l'interessato, oltre ad adottare tutte le misure previste dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, deve trasmettere la comunicazione di cui sopra anche al Comando dei Vigili Urbani.
3. Se, in seguito ad accertamento, non verrà riconosciuta l'urgenza, all'occupante verranno applicate tutte le sanzioni previste dalla legge e dai Regolamenti comunali.

Art. 19 - Pagamento della tassa per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
2. Il pagamento della tassa può essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o nelle altre modalità consentite dalle vigenti



- normative. Nel caso di affidamento in concessione il pagamento viene effettuato al concessionario mediante conto corrente postale intestato al Comune.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 4. La tassa, se d'importo superiore a 258 euro, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo.
 5. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.
 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento.
 7. Qualora l'importo da corrispondere sia inferiore a € 12,00, la tassa non è dovuta.

Capo II - adempimenti per le occupazioni permanenti del suolo pubblico

Art. 20 - Denuncia per le occupazione permanenti

1. Coloro che effettuano nuove occupazioni, o variazioni delle occupazioni precedenti che determinino un maggior tributo, devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici.
3. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa a condizione che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.



Art. 21 - Pagamento della tassa per le occupazioni permanenti

1. I soggetti che effettuano nuove occupazioni, o occupazioni incrementative delle precedenti, devono effettuare il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa può essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o nelle altre modalità consentite dalle vigenti normative. Nel caso di affidamento in concessione il pagamento viene effettuato al concessionario mediante conto corrente postale intestato al Comune.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Qualora l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 12,00, la tassa non è dovuta.



TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

Art. 22 - Rilascio dell'atto di concessione e autorizzazione

1. L'Ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo nel quale sono indicate: i dati anagrafici completi del richiedente, la durata della occupazione, la misura, l'ubicazione, la motivazione per la quale lo spazio viene concesso nonché le condizioni e le prescrizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione stessa.
2. Ogni atto di concessione o di autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale sottoriportate oltre a quelle di carattere tecnico da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni:
 - a) a termine, e comunque, per la durata massima di anni 19, se trattasi di occupazione permanente;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo di riparare e/o di risarcire tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
 - e) obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
 - f) con l'obbligo di riconsegnare il bene nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell'occupazione.
3. Il rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione è subordinato alla regolarità dei versamenti, da parte del richiedente dello stesso atto di concessione e/o autorizzazione, dei tributi di spettanza comunale.

Art. 23 - Titorialità e rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e, pertanto, non ne è consentita la cessione.
2. Le stesse possono essere rinnovate se la necessità sopravvenuta viene motivata.
3. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità, previste dai precedenti articoli, per il rilascio.
4. La domanda di rinnovo deve essere prodotta con un congruo anticipo rispetto alla data di scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.
5. Per le occupazioni temporanee, la domanda di rinnovo, purché non modificativa degli elementi indicati in quella originaria, deve essere presentata almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza.



6. Il Comune può concedere il subingresso della concessione se il titolare o l'erede dello stesso presentano motivata richiesta.
7. Il Rinnovo non è concesso qualora il richiedente non sia in regola con i versamenti dei tributi di spettanza comunale.

Art. 24 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di suolo pubblico è revocabile in ogni momento, per comprovati motivi di pubblico interesse o per sopraggiunti motivi di ordine pubblico. Sono inoltre cause di revoca della concessione o dell'autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori e dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o dei regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d. la mancata occupazione del suolo – per il quale è stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione – senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente, e nei tre giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea. Le motivazioni della mancata occupazione devono essere comunicate, per iscritto, all'ufficio che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione;
 - e. mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo e del canone di concessione se dovuto.
2. Il soggetto al quale è stata revocata la concessione o l'autorizzazione di suolo pubblico non può vantare il pagamento di alcuna indennità o diritto. Al medesimo spetta, invece, la restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, per un importo corrispondente al periodo decorrente dalla data della non occupazione conseguente alla revoca e fino al termine della concessione o autorizzazione precedentemente rilasciata.

Art. 25 - Occupazioni senza titolo - Rimozione dei materiali

1. In caso di presenza di occupazioni prive di concessioni e/o autorizzazioni o di concessioni revocate, il Sindaco, sulla base di apposito accertamento dell'Area Polizia Municipale con relativa contestazione all'interessato, dispone la rimozione dei materiali e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti, entro un termine congruo. Resta salva l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella chiusura dell'attività nei casi e nei termini di cui all'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009.
2. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.



3. Nel caso di occupazioni realizzate da titolari di autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche non in regola con i versamenti dei tributi di spettanza comunale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in merito alla rimozione dei materiali.

Art. 26 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, oltre che osservare tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione;
 - c) di ripristinare, a proprie spese, il suolo oggetto della concessione e/o autorizzazione, nel caso siano derivati danni dell'occupazione stessa.



TITOLO V - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA E PROCEDIMENTO DI RIMBORSO

Art. 27 - Accertamento, sanzioni ed interessi

1. Ai fini della corretta applicazione della tassa, il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, qualora ravvisi irregolarità od omissioni degli adempimenti prescritti dal Capo II del D.Lgs n. 507/97 e dal presente regolamento, provvede al recupero dell'imposta e con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi emettendo gli avvisi di accertamento secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 28 - Riscossione coattiva

1. Ove il contribuente non paghi spontaneamente il tributo entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento di cui all'art. 27, il Comune procede alla riscossione coattiva della tassa.
2. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 29 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso della tassa versata e non dovuta secondo i termini e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 30 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta della tassa, il Comune, con apposita deliberazione, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui ai commi 1,2,3 spettano al concessionario.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI



Art. 31 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 146 del 19/07/1994.

Art. 32 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33 - Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento verrà pubblicato nelle forme e nei termini prescritti dalle normative vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

ALLEGATO A - ELENCO DELLE VIE COMPRESSE NELLA CATEGORIA I

CORSO CAVOUR
CORSO NUOVO
LARGO DOMENICO RONCALLI
BENEDETTI
LARGO FEDERICO FREZZI
LARGO GIOSUE' CARDUCCI
LARGO VOLONTARI DEL SANGUE
PASSAGGIO ANNA FRANK
PASSAGGIO EUROPA
PASSEGGIATA DEI CANAPE'
PIAZZA BRANDUCCI
PIAZZA DEL GRANO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
PIAZZA DON GIOVANNI MINZONI
PIAZZA DON MICHELE FALOCI
PULIGNANI
PIAZZA ERCOLE GIACOMINI
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI
PIAZZA GIUSEPPE PIERMARINI
PIAZZA PIETRO UBALDI
PIAZZA SAN DOMENICO
PIAZZA SAN FRANCESCO
PIAZZA SAN GIACOMO



PIAZZA SAN NICOLO'
PIAZZA VENTI SETTEMBRE
PIAZZALE ANTERO CANTARELLI
PIAZZALE PORTA ANCONA
PIAZZETTA DEL SUFFRAGIO
PIAZZETTA DELLA ROTA
PIAZZETTA DELLE VERGINI
PIAZZETTA RECLUSORIO
PIAZZETTA SANTA ANGELA DA FOLIGNO
PIAZZETTA SAPONARA
PIAZZETTA SEMINARIO
PIAZZETTA TRE OTTOBRE
PONTE DELLA LIBERAZIONE
VIA ACQUAVITE
VIA ANTONIO GRAMSCI
VIA ANTONIO RUTILI
VIA AQUILA NERA
VIA AUGUSTO BOLLETTA
VIA AURELIO SAFFI
VIA BAGNI
VIA BALLESTRACCI
VIA BARNABO'
VIA BARTOLOMEI CASTORI
VIA BARUGI
VIA BENEDETTO BECHELLI
VIA BENEDETTO CAIROLI
VIA BORGHETTO
VIA BRUFA
VIA BRUNETTI
VIA BUTARONI
VIA CANTAGALLI
VIA CAPONI
VIA CASAVECCHIA
VIA CATALENA
VIA CATERINA SCARPELLINI
VIA CESARE AGOSTINI
VIA CIROCCHI
VIA COLOMBA ANTONIETTI
VIA CONTRASTANGA
VIA CORTELLA
VIA DEI FRANCESCHI
VIA DEI GIOTTI
VIA DEI MOLINI
VIA DEI MONASTERI
VIA DEI QUARTIERI
VIA DEI SALNITRATI
VIA DEL CAMPANILE
VIA DEL CAMPO



VIA DEL CASSERO
VIA DEL CINQUE
VIA DEL GELSOMINO
VIA DEL GIARDINO
VIA DEL GIGLIO
VIA DEL GONFALONE
VIA DEL LICEO
VIA DEL MERCATO
VIA DEL PALAZZACCIO
VIA DEL POZZO
VIA DEL QUARTIERE
VIA DEL QUATTROCENTO
VIA DEL TEATRO
VIA DELI
VIA DELLA FONDERIA
VIA DELLA MISERICORDIA
VIA DELLA QUINTANA
VIA DELLA ROSA
VIA DELLA ROTA
VIA DELLA ZECCA
VIA DELL'ANNUNZIATA
VIA DELLE CENERI
VIA DELLE CONCE
VIA DELLE CONCE BARTOCCI
VIA DELLE VERGINI
VIA DELL'ISTITUTO DENTI
VIA DELL'ORATORIO
VIA DELL'OSPEDALE
VIA DI PIAZZA DEL GRANO
VIA DI PIAZZETTA DELLE CENERI
VIA DON GUGLIELMO SPUNTARELLI
VIA ELISEI
VIA FALCONI
VIA FELICIANO SCARPELLINI
VIA FONTE DEL CAMPO
VIA FORNO FUSO
VIA FRANCESCO BENADUCCI
VIA FRANCO CIRI
VIA GENTILE
VIA GENTILE DA FOLIGNO
VIA GIORGIO GUARRELLA
VIA GIOVANNI PASCOLI
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
VIA GIUSEPPE MAZZINI
VIA GIUSEPPE PIERMARINI
VIA GIUSTINIANO PAGLIARINI
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA GUGLIELMO OBERDAN



VIA ISOLABELLA
VIA LUIGI FRATINI
VIA MADONNA DEL GIGLIO
VIA MADONNA DELLE GRAZIE
VIA MAJOTTI
VIA MATTOLI
VIA MAURIZIO QUADRIO
VIA MENTANA
VIA MEZZALANCIA
VIA MORLUPO
VIA NICCOLO' ALUNNO
VIA NOBILI
VIA OSPIZIO DEGLI ANGELI
VIA PALESTRO
VIA PERTICHETTI
VIA PETRUCCI
VIA PIERANTONI
VIA PIGNATTARA
VIA PORTICO DELLE CONCE
VIA RECLUSORIO
VIA RINALDI
VIA RINFORZI
VIA RONCALLI
VIA SALARI
VIA SAN CARLO BORROMEO
VIA SAN GIOVANNI BATTISTA
VIA SAN GIOVANNI DELL'ACQUA
VIA SAN SALVATORE
VIA SAN SALVATORE PICCOLO
VIA SAN VITO
VIA SANTA CATERINA
VIA SANTA LUCIA
VIA SANTA MARGHERITA
VIA SANTA MARIA INFRAPORTAS
VIA SANT'AGOSTINO
VIA SANT'ANDREA
VIA SAPONARA
VIA SCELTRI
VIA SCORTICI
VIA SCUOLA D'ARTI E MESTIERI
VIA SERVOLI
VIA TOPINELLO
VIA UMBERTO PRIMO
VIA VENTI SETTEMBRE
VIA VIGNOLA
VIA VINELLI
VIA VITELLESCHI
VIA VITTORIO MENEGHINI



VIALE LUIGI CHIAVELLATI
VICOLO BARNABO'
VICOLO BORGNI
VICOLO DEL MERCATO
VICOLO DEL PANIFICIO
VICOLO DEL SUFFRAGIO
VICOLO DEL TREDICI
VICOLO DELLA MISERICORDIA
VICOLO DELLA ROTA
VICOLO DELLA ZECCA
VICOLO DELLE PERTICUCCE
VICOLO DELL'ORATORIO
VICOLO FOSSACECA
VICOLO ISOLABELLA
VICOLO MADONNA DELLE GRAZIE
VICOLO MONTARONE
VICOLO PERTICHETTI
VICOLO RECLUSORIO
VICOLO RINFORZI
VICOLO SAPONARA
VICOLO SENZA CAPO
VICOLO TOPINELLO



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	2
Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Definizioni.....	2
Art. 3 - Oggetto della tassa	2
Art. 4 - Esclusioni dalla tassa.....	3
Art. 5 - Soggetti attivi e soggetti passivi	3
Art. 6 - Suddivisione del territorio comunale.....	3
TITOLO II - CRITERI APPLICATIVI E DETERMINAZIONE DELLA TASSA	4
Art. 7 - Occupazioni permanenti e temporanee - Criteri di distinzione.....	4
Art. 8 - Computo della superficie imponibile	4
Art. 9 - Determinazione della tassa - Criteri generali	4
Art. 10 - Esenzioni	5
Art. 11 - Determinazione della tassa per le occupazioni temporanee.....	5
Art. 12 - Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo.....	6
Art. 13 - Convenzione.....	7
Art. 14 - Determinazione della tassa per le occupazioni permanenti.....	7
Art. 15 - Occupazioni realizzate con distributori di carburante	7
Art. 16 - Occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi.....	8
TITOLO III - ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI.....	9
Capo I - Adempimenti per le occupazioni temporanee del suolo pubblico	9
Art. 17 - Richiesta di occupazione temporanea	9
Art. 18 - Occupazione d'urgenza	10
Art. 19 - Pagamento della tassa per le occupazioni temporanee	10
Capo II - adempimenti per le occupazioni permanenti del suolo pubblico	11
Art. 20 - Denuncia per le occupazione permanenti	11
Art. 21 - Pagamento della tassa per le occupazioni permanenti	12
TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI.....	13
Art. 22 - Rilascio dell'atto di concessione e autorizzazione.....	13
Art. 23 - Titolarità e rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.....	13
Art. 24 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.....	14
Art. 25 - Occupazioni senza titolo - Rimozione dei materiali	14
Art. 26 - Obblighi del concessionario.....	15
TITOLO V - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA E PROCEDIMENTO DI RIMBORSO	16
Art. 27 - Accertamento, sanzioni ed interessi.....	16
Art. 28 - Riscossione coattiva	16
Art. 29 - Rimborsi	16
Art. 30 - Funzionario responsabile.....	16
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	16
Art. 31 - Abrogazioni.....	17
Art. 32 - Disposizioni finali	17
Art. 33 - Pubblicità ed entrata in vigore	17
ALLEGATO A - ELENCO DELLE VIE COMPRESSE NELLA CATEGORIA I	17